



Bruxelles, 31.1.2019
C(2019) 644 final

Nota di orientamento

Divieto di importazione e di esportazione di beni di lusso a norma del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea)

Divieto di importazione e di esportazione di beni di lusso a norma del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio (misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea)

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto per la prima volta misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea ("RPDC") nel 2006. Le successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) e le sanzioni autonome dell'UE hanno ulteriormente inasprito il regime di sanzioni nei confronti della RPDC. Le misure dell'ONU e le misure autonome dell'UE sono contenute nella decisione (PESC) 2016/849 del Consiglio, del 27 maggio 2016, relativa a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, nonché nel regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio, del 30 agosto 2017, relativo a misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea, quali modificati.

La presente nota costituisce documento di orientamento della Commissione inteso a illustrare la sua interpretazione dell'articolo 10 del regolamento, relativo al divieto di importazione e di esportazione di beni di lusso, ai fini di un'applicazione uniforme da parte delle autorità nazionali e delle parti interessate¹. La presente nota di orientamento risponde ad alcuni quesiti che sono stati sottoposti all'attenzione della Commissione e può essere modificata o ampliata dalla Commissione qualora dovessero sorgere ulteriori questioni.

Divieto di importazione e di esportazione di beni di lusso

La risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU UNSCR 1718 (2006) costituisce la base giuridica del divieto di esportazione di beni di lusso

Il paragrafo 8, lettera a), punto iii), della risoluzione UNSCR 1718 (2006) impone a tutti gli Stati membri di vietare la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, di beni di lusso verso la RPDC attraverso i loro territori o da parte di loro cittadini, o mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, anche se non originari di tali territori.

Il paragrafo 23 dell'UNSCR 2094 (2013), il paragrafo 39 dell'UNSCR 2270 (2016) e il paragrafo 5 dell'UNSCR 2321 (2016) hanno ribadito le misure imposte al paragrafo 8, lettera a), punto iii), della risoluzione 1718 (2006), precisando che la nozione di beni di lusso **comprende i prodotti specificati nei relativi allegati, ma non si limita ad essi.**

La [comunicazione sull'assistenza all'attuazione n. 3](#) (*Implementation Assistance Notice No. 3*), emessa dal comitato del Consiglio di sicurezza istituito a norma della risoluzione 1718 (2006) riconosce che spetta agli Stati membri (nel caso dell'UE, all'Unione) formulare la propria definizione nazionale [/"dell'UE"/] di **ulteriori beni che rientrano nella categoria dei beni di**

¹ Lo scopo della nota non è illustrare tutte le disposizioni in maniera esaustiva, né introdurre nuove disposizioni legislative. La Commissione vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Ai sensi dei trattati, solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può fornire un'interpretazione giuridicamente vincolante degli atti delle istituzioni dell'Unione.

lusso, e incoraggia gli Stati membri a tener conto di alcuni principi e fattori concernenti l'applicazione dei controlli sui beni di lusso.

Il regolamento (UE) 2017/1509 costituisce la base giuridica del divieto di esportazione ai sensi dell'UNSCR 1718 (2006) e di un divieto di importazione autonomo dell'UE

L'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1509 dispone il divieto di esportazione ai sensi del paragrafo 8, lettera a), punto iii), dell'UNSCR 1718 (2006), mentre l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), contiene un divieto di importazione come ulteriore misura autonoma dell'UE:

"Articolo 10

1. È vietato:

a) vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, nella RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII;

b) importare, acquistare o trasferire, direttamente o indirettamente, dalla RPDC i beni di lusso elencati nell'allegato VIII, anche non originari della RPDC.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1, lettera b), non si applica a effetti personali dei viaggiatori o a merci prive di carattere commerciale per uso personale dei viaggiatori, contenute nei loro bagagli.

3. I divieti di cui al paragrafo 1 non si applicano a beni che sono necessari a scopi ufficiali di missioni diplomatiche o consolari degli Stati membri nella RPDC o di organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale o agli effetti personali del loro personale.

4. Le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, una transazione relativa ai beni di cui al punto 17 dell'allegato VIII, a condizione che i beni siano destinati a scopi umanitari."

L'elenco dei beni di lusso soggetti a tale divieto di importazione e di esportazione figura nell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509; esso comprende 22 diverse categorie di merci, per un totale di oltre 300 prodotti, corredate di tutti i corrispondenti codici della nomenclatura.

L'elenco è stato rivisto da ultimo nel novembre 2017. Ciò ha comportato l'adozione del regolamento (UE) 2017/2062 del Consiglio, del 13 novembre 2017, che modifica il regolamento (UE) 2017/1509. Di conseguenza, vari indicatori soggettivi («di alta qualità», ecc.) sono stati sostituiti da valori nominali (soglia di valore) e per alcune categorie la soglia di valore è stata soppressa, dando così luogo a un divieto assoluto. Il gruppo di esperti delle Nazioni Unite ha riconosciuto, nella [relazione S/2018/171](#) del 5 marzo 2018, che tale modifica rafforzava l'attuazione delle misure restrittive nei confronti dell'RPDC.

Orientamenti sull'attuazione dell'allegato VIII del regolamento (UE) 2017/1509 del Consiglio

Ai fini dell'applicazione della nozione di "beni di lusso" ai sensi del diritto dell'UE, è necessario introdurre categorie più specifiche, quali sigari, caviale e prodotti in cuoio o in pelle, che riflettano la connotazione lussuosa dei prodotti in questione. Ove necessario, la definizione della categoria include una soglia di valore, in modo da escludere le merci che rientrano nella categoria ma che non presentano di per sé una connotazione lussuosa. Questa soglia di valore si applica agli elementi sia nuovi che usati. I codici della nomenclatura sono indicati per ciascuna categoria. L'ambito di applicazione di alcuni codici non si limita alla rispettiva categoria. In tali casi, viene inserita la dicitura "ex" davanti al codice; per contro, la menzione "ex" non è indicata se l'ambito di applicazione di un codice coincide pienamente con la corrispondente categoria. In questo caso, tutte le merci dichiarate sotto il determinato codice sono soggette al divieto.

Ad esempio, nella categoria *"8) Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR"*:

- *"ex 4203 00 00 Indumenti ed accessori di abbigliamento di cuoio o di pelli, EUR naturali o ricostituiti"*

significa che tutti gli articoli che rientrano nel codice 4203 00 00 sono soggetti al divieto, nella misura in cui corrispondono alla descrizione della detta categoria (ossia: *Giacconi il cui valore unitario è superiore a 75 EUR, o altri indumenti, accessori di abbigliamento e calzature (indipendentemente dal materiale), di valore unitario superiore a 20 EUR*).

- *"6112 20 00 Combinazioni da sci tipo tuta e insiemi da sci"*

significa che sono soggette al divieto tutte le merci di cui al codice (cioè che rientrano nella descrizione della categoria).

I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune e indicati nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.

Ispezioni del carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati

L'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1509 stabilisce le condizioni per l'ispezione del carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, per garantire che non contenga prodotti vietati dalla risoluzione UNSCR 1718 (2006) e da tutte le successive risoluzioni pertinenti, nonché dal regolamento (UE) 2017/1509 stesso:

"Articolo 38

1. Il carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche di cui agli articoli da 243 a 249 del regolamento (UE) n. 952/2013, può essere ispezionato per garantire che non contenga prodotti vietati dalle UNSCR 1718 (2006), 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017) o dal presente regolamento ove:

a) il carico è originario della RPDC;

b) il carico è diretto nella RPDC;

c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto o sotto la loro direzione o entità da essi possedute o controllate hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

d) persone, entità o organismi elencati nell'allegato XIII hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico;

e) il carico è trasportato su navi battenti bandiera della RPDC o aeromobili immatricolati nella RPDC, oppure su navi o aeromobili privi di nazionalità.

2. Qualora il carico che si trova o transita nell'Unione, compresi gli aeroporti, i porti marittimi e le zone franche, non rientri nell'ambito di applicazione del paragrafo 1, esso può essere ispezionato se vi sono fondati motivi di ritenere che possa contenere prodotti la cui vendita, fornitura, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento nelle seguenti circostanze:

a) il carico è originario della RPDC;

b) il carico è diretto nella RPDC; oppure

c) la RPDC, suoi cittadini o persone o entità che agiscono per loro conto hanno svolto un ruolo di intermediario o facilitatore per il carico.

3. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano l'inviolabilità e la protezione delle valigie diplomatiche e consolari di cui alla convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari.

4. La prestazione di servizi di bunkeraggio o di approvvigionamento delle navi, o di altri servizi di assistenza, alle navi della RPDC è vietata se i fornitori del servizio dispongono di informazioni, incluse quelle fornite dalle autorità doganali competenti sulla base delle informazioni raccolte prima dell'arrivo e della partenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo le quali sussistono fondati motivi di ritenere che le navi trasportino prodotti la cui fornitura, vendita, trasferimento o esportazione sono vietati dal presente regolamento, salvo che la prestazione di tali servizi non sia necessaria per scopi umanitari."

Per quanto riguarda le relazioni diplomatiche e consolari, vige il principio generale secondo il quale tutti coloro che godono di privilegi e immunità diplomatiche o consolari sono tenuti a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario (articolo 41 della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e articolo 55 della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari). Il regolamento (UE) 2017/1509, compresa la clausola antielusione, come enunciato all'articolo 52, costituisce parte delle normative degli Stati membri e di conseguenza deve essere rispettato dal personale diplomatico e consolare della RPDC che gode di privilegi e immunità.

Allo stesso tempo, come indicato all'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509, le valigie diplomatiche e consolari, che possono contenere soltanto documenti diplomatici o gli oggetti destinati ad un uso ufficiale, sono esenti dall'ispezione, fatte salve le disposizioni della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche e alla convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari:

L'articolo 27, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche dispone che la valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta.

L'articolo 35, paragrafo 3, della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari dispone che la valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta. Nondimeno, se le autorità competenti dello Stato accreditatario hanno fondati motivi di ritenere che la valigia contenga articoli diversi dalla corrispondenza, dai documenti e dagli oggetti precisati, possono domandare che essa sia aperta in loro presenza da un rappresentante autorizzato dello Stato d'invio. Se le autorità di questo Stato respingono la domanda, la valigia è rinviata al suo luogo di origine.

Il bagaglio personale degli agenti diplomatici, da non confondersi con la valigia diplomatica e consolare, non rientra nell'eccezione prevista dall'articolo 38, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/1509.

L'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche dispone che il bagaglio personale di un agente diplomatico è esente da ispezione, a meno che non sussistano fondati motivi per ritenere che contenga, tra l'altro, oggetti la cui importazione o esportazione è proibita dalla legislazione dello Stato accreditatario. In tal caso l'ispezione può essere fatta soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o di un suo rappresentante autorizzato.

Il termine «bagaglio personale», ai sensi della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, comprende i bagagli personali, i bagagli e il carico (container) registrati degli agenti diplomatici.

Studio di un caso: Ispezione del carico, compresi i bagagli personali e i bagagli registrati, appartenenti a diplomatici della RPDC che rientrano nella RPDC:

Nel caso di un diplomatico che rientra nella RPDC, si applicano le seguenti disposizioni relative al suo carico:

L'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1509 dispone che è vietato vendere, fornire, trasferire o esportare nella RPDC beni di lusso, indipendentemente dalla loro natura (commerciale o non commerciale), salvo per i fini di cui all'articolo 10, paragrafo 3.

L'articolo 38 del regolamento (UE) 2017/1509 prevede l'ispezione del carico, indipendentemente dallo status del suo proprietario (che può essere o non essere un diplomatico) o dalla sua natura (commerciale o non commerciale), al fine di, tra l'altro, impedire la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di prodotti vietati, compresi i beni di lusso, verso la RPDC.

L'articolo 52 del regolamento (UE) 2017/1509 fa divieto di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui al regolamento. Tuttavia, l'articolo 36, paragrafo 2, della Convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, stabilisce che il bagaglio personale di un agente diplomatico può essere ispezionato soltanto in determinate circostanze (quando sussistono fondati motivi che inducono a ritenere che il bagaglio contenga prodotti vietati) e l'ispezione può essere effettuata soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o di un suo rappresentante autorizzato.

Nel valutare la sussistenza dei "fondati motivi", è importante tenere conto del fatto che il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha sottolineato che la RPDC abusa dei privilegi e delle immunità che le sono concesse in virtù della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 al fine di eludere le sanzioni. In tale contesto, l'UNSCR 2094 (2013) (paragrafo 24) esorta gli Stati membri a *intensificare la sorveglianza* del personale diplomatico della RPDC al fine di impedire che quest'ultimo contribuisca all'elusione delle misure imposte dalle relative risoluzioni.